NORME INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 112, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

# Art. 12

## Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso. Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalita' previste dalla presente legge.

Versione in vigore dal 28 agosto 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo |
| Estremi | Legge 25 luglio 1966, n. 616 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-integrative-per-l-applicazione-della-legge-3-febbraio-1963-n/art-12-rinnovo-delle-elezioni-del-consiglio-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it